

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

601313	30.11.2017
_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**RICORSO EX ART. 28 L. 300/1970 AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO  
ARSIZIO – SEZIONE LAVORO – PROMOSSO DA O.S. NURSIND VARESE  
CONTRO LA ASST DELLA VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n.898 del 24.8.2017 di costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 28 L. 300/70 avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro, RG n.1182/2017, notificato al protocollo n.38091 dell’11.8.2017, promosso da O.S. Nursind Varese contro l’ASST della Valle Olona al fine di ordinare all’Azienda la cessazione della condotta antisindacale e pertanto la predisposizione – ad uso del sindacato ricorrente – presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, apposito spazio per l’esercizio del diritto di affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato nominato quale patrocinatore dell'ente nel ricorso in argomento l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, che ha provveduto a costituirsi nell'interesse dell'Ente;

Viste le note prot. n. 38998 del 25.8.2017 e n. 43152 del 21.9.2017 con le quali l'Amministrazione ha comunicato a Nursind Varese la messa a disposizione di due idonee bacheche site presso l'Ospedale di Busto Arsizio per l'esercizio del diritto di affissione;

Valutata la comunicazione dell'Avv. Avolio pervenuta via mail in data 11.9.2017, in relazione alla disponibilità di controparte – a fronte della concessione di bacheche di cui sopra - di addivenire ad un accordo transattivo che preveda la rinuncia al ricorso da parte dell'Organizzazione Sindacale ed il pagamento a suo favore delle spese di lite da parte dell'ASST, nella misura di € 2.500,00 oltre oneri di legge;

Considerato che con la suddetta nota il legale dell'Ente ha evidenziato i rischi derivanti dal mancato raggiungimento di un accordo sulle spese, in particolare che "il Giudice sarebbe costretto a pronunciarsi sul punto e, dovendo al fine vagliare la soccombenza virtuale, dovrebbe giocoforza affermare la natura antisindacale dell'ASST" con una conseguente condanna alle spese dell'Azienda. In tal quadro, un accordo tra le parti eviterebbe quanto meno una declaratoria di antisindacalità";

Visto il Verbale di conciliazione n. 204/2017 trasmesso dall'Avv. Avolio e acquisito al protocollo n.46006 del 9.10.2017, sottoscritto all'udienza del 22.9.2017 nel ricorso RG n.1182/2017, il quale prevede che la messa a disposizione delle due bacheche soddisfa l'interesse di Nursind sotteso alla proposizione del ricorso e che l'ASST si impegna a corrispondere all'organizzazione sindacale a titolo di rimborso spese legali la somma di € 2.500,00 oltre Iva e cpa, da versare direttamente all'Avv. Perucco – legale della ricorrente;

Vista infine la nota pro forma n.P148/17 del 19.10.2017, acquisita al protocollo dell'ente n.47927 del 19.10.2017 per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali rese dall'Avv. Avolio, emessa nel rispetto del preventivo prot. n.38812 del 24.8.2017, per un importo di € 4.600,00 oltre cpa ed iva, sul quale verrà applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Roberta Labanca, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 21/11/2017, registrata al progressivo n.1405 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - di prendere atto del Verbale di conciliazione n.204/2017, sottoscritto dall'ASST della Valle Olona e da Nursind O.S. Varese in data 22.9.2017, nell'ambito del ricorso RG n.1182/2017, il quale prevede che la messa a disposizione delle due bacheche da parte dell'Azienda soddisfa l'interesse di Nursind sotteso alla proposizione del ricorso di cui alle premesse e che l'ASST si impegna a corrispondere all'organizzazione sindacale a titolo di rimborso spese legali la somma di € 2.500,00 oltre Iva e cpa, da versare direttamente all'Avv. Perucco – legale della ricorrente;

2° - di liquidare e pagare all'Avv. Paolo Perucco di Varese, in ottemperanza all'accordo di cui al precedente punto 1), la somma di € 3.172,00, comprensiva di contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

3° - di liquidare e pagare all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, a saldo per le prestazioni professionali rese nel ricorso in oggetto, la somma di € 5.836,48, comprensiva di spese al 15 %, contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente, dando atto che detto importo risulta contabilizzato al conto 705140022 "Patrocini Legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2017 (sottobudget 2017001266/SAG);

4° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 3.172,00 e sarà registrato al conto 705140022 "Patrocini legali" - sottobudget 2017001438/SAG - del Bilancio dell'Azienda – anno 2017;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passarella)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)